

## REGOLAMENTO (CE) N. 1037/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2007

che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup> in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(2)</sup> ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.
- (2) L'elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato stabilito dal regolamento (CE) n. 349/2003 della Commissione, del 25 febbraio 2003, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche <sup>(3)</sup>.
- (3) A seguito dell'allargamento dell'Unione europea a 27 Stati membri del 1º gennaio 2007 occorre eliminare da tale elenco tutte le sospensioni preesistenti riguardo alle specie provenienti dai nuovi Stati membri.
- (4) Sulla base di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di

conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 sarà messo seriamente in pericolo qualora non ne venga sospesa l'introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine. Occorre quindi sospendere l'introduzione delle seguenti specie: *Capra falconeri* proveniente dall'Uzbekistan (trofei di caccia); *Manis temminckii* proveniente dalla Repubblica democratica del Congo; *Hieraetus ayresii*, *Polemaetus bellicosus*, *Sagittarius serpentarius*, *Pocephalus gulelmi*, *Glaucidium perlatum*, *Scotopelia bouvieri* e *Chamaeleo montium* provenienti dal Camerun; *Torgos tracheliotus* proveniente dal Camerun e dal Sudan; *Coracopsis vasa* proveniente dal Madagascar; *Otus leucotis* proveniente dalla Guinea; *Geochelone sulcata* proveniente dal Togo (esemplari allevati allo stato naturale); *Pelochelys cantorii*, *Hippocampus barbouri*, *H. comes*, *H. histrix* e *H. spinosissimus* provenienti dall'Indonesia; *Strombus gigas* proveniente da Grenada; *Agaricia agaricites* proveniente da Haiti; *Platygyra sinensis* proveniente dall'isola di Tonga; *Dendrobium bellatulum*, *D. wardianum* e *Phalaenopsis parishii* provenienti dal Vietnam.

- (5) Il gruppo di consulenza scientifica ha altresì concluso che, sulla base delle più recenti informazioni disponibili, non è più giustificata la sospensione dell'introduzione nella Comunità delle seguenti specie: *Kinixys erosa* proveniente dal Togo; *Phelsuma minuthi* e *Furcifer pardalis* (esemplari allevati allo stato naturale) provenienti dal Madagascar; *Chamaeleo gracilis* [esemplari allevati allo stato naturale con lunghezza dall'apice del muso alla cloaca (SVL) inferiore a 8 cm], *Chamaeleo senegalensis* [esemplari allevati allo stato naturale con lunghezza dall'apice del muso alla cloaca (SVL) inferiore a 6 cm] e *Varanus exanthematicus* (esemplari allevati allo stato naturale di lunghezza inferiore a 35 cm) provenienti dal Togo; *Strombus gigas* proveniente dalle isole Antigua e Barbuda, Barbados, Dominica, Trinidad e Tobago; *Galanthus nivalis* proveniente dalla Bulgaria; *Pericopsis elata* proveniente dalla Repubblica centrafricana e dalla Repubblica del Congo; *Ophrys insectifera*, *O. sphegodes*, *Orchis papilionacea* e *O. simia* provenienti dalla Romania.
- (6) Tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni all'introduzione nella Comunità previste nel presente regolamento sono stati consultati.
- (7) Occorre quindi modificare l'elenco delle specie per le quali è sospesa l'introduzione nella Comunità. Considerato il numero di modifiche precedenti, a fini di chiarezza è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 349/2003.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 51 del 26.2.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).